

§ 1161. - Reg. (CE) 22 dicembre 2000 n. 44/2001. **Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.** (G.U. 6 gennaio 2001 n. 012) (estratto)

CAPO II
COMPETENZA

SEZIONE II
COMPETENZE SPECIALI

Art. 5. La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia.

Questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Art. 7. Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

SEZIONE III
COMPETENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Art. 13. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

- che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.

Art. 14. I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i

seguenti:

1) ogni danno

a) subito dalle navi, dagli impianti *offshore* e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli;

a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;

b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio, modificata dalle direttive 88/357/CEE e 90/618/CEE, nell'ultima versione in vigore.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 64. 1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.

2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.